

AVVISO PUBBLICO “Servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”	2
Art. 1- Finalità generali.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 - Soggetti proponenti.....	3
Art. 4 – Requisiti essenziali del progetto.....	4
Art. 5 – Ambiti di intervento, azioni progettuali finanziabili e requisiti strutturali.....	5
Art. 6 – Risorse disponibili, incentivi e cofinanziamento.....	7
Tabella A – Quadro finanziario.....	8
Art. 7 – Fasi del processo di coprogettazione.....	9
Art. 8 – Istruttoria pubblica per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione e soggetti interessati.....	10
Art. 9 – Valutazione e selezione dei candidati alla coprogettazione.....	11
Art. 10 – Avvio della coprogettazione, redazione del progetto e convenzioni.....	11
Art. 11 – Spese ammissibili e natura del cofinanziamento.....	12
Art. 12 – Contributo per spese infrastrutturali.....	13
Art 13 – Durata degli interventi.....	14
Art 14 – Destinatari degli interventi e selezione dei beneficiari.....	14
Art. 15 – Scadenza e modalità di presentazione dei progetti.....	15
Art. 16 – Documentazione.....	15
Art 17 - Valutazione della congruità dei progetti.....	16
Art 18 – Approvazione dei progetti e modalità di erogazione del finanziamento.....	16
Art 19 – Monitoraggio, rendicontazioni e ammissibilità delle spese sostenute.....	16
Art. 20 – Tutela privacy.....	17
Art. 21 – Responsabile del procedimento.....	18
Art. 22 – Informazioni sull’Avviso.....	18

AVVISO PUBBLICO

“Servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”

Art. 1- Finalità generali

1. Il presente Avviso Pubblico, di seguito denominato “Avviso”, finanzia interventi a carattere regionale a valere sul fondo ex L 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.
2. Obiettivo dell'Avviso è quello di promuovere e definire la realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ovvero in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, anche attraverso la definizione, all'interno del progetto di vita personalizzato, delle soluzioni per l'abitare. La definizione del progetto di vita personalizzato dovrà prevedere la partecipazione del beneficiario, in accordo con la sua famiglia/amministratore di sostegno, al fine di favorire così la piena realizzazione delle aspirazioni individuali, evitando, in tal modo, il ricorso all'istituzionalizzazione come pure, nel caso di soggetti già residenti in strutture, favorire, attraverso percorsi di revisione dei progetti di vita personalizzati, ove opportuno, i processi di deistituzionalizzazione.
3. Le azioni che verranno attuate si inseriscono in maniera coerente nel quadro degli atti di programmazione regionale (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014, prorogato ai sensi dell'art.29 comma 1 della LR 1/2005, e Decisione di Giunta n.11 del 7/4/2015 che approva le “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi sociosanitari nell'ambito delle politiche per la disabilità”) relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
4. Al fine di una fattiva inclusività, i progetti, a valere su tale fondo, hanno una continuità triennale e devono prevedere la interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, che includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, come pure ai programmi di accompagnamento al lavoro di cui alla DGR 1197/2015, con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili".
5. I progetti dovranno essere presentati sull'apposito formulario di cui all'allegato B rispettando quanto indicato nella guida alla compilazione di cui all'allegato C, e dovranno essere coerenti con la normativa nazionale e regionale, in particolare con la L 112/2016, il DM 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017, la DGR 753/2017, nonché con quanto disposto dal presente Avviso.

Art. 2 - Definizioni

1. Al fine del presente Avviso si definiscono:
 - a. **Beneficiari:** persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non

sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

- b. **Soggetto proponente:** è il soggetto preposto alla presentazione dei progetti a valere sul presente Avviso. Possono essere esclusivamente le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, o, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (LR 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis).
- c. **Coprogettazione:** definita quale l'insieme complesso di attività e processi nei quali i diversi partner condividono conoscenze, competenze e risorse, ha il fine di ideare e realizzare prodotti, servizi e soluzioni innovative e sperimentali, raggiungendo obiettivi mutuamente complementari e creando valore a beneficio dei destinatari finali. La coprogettazione si connota come uno strumento partecipativo e inclusivo che assume la caratteristica di un processo di coproduzione tra il pubblico e il privato, in particolar modo il privato sociale, che valorizza e incrementa la capacità del sistema di rispondere alla crescente complessità dei problemi che le persone e le famiglie vivono nei loro contesti di vita. Pertanto la coprogettazione, rispettando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza che devono applicarsi a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 12, L 241/90), rappresenta lo strumento regolativo dei rapporti di sussidiarietà disciplinati dalla L 328/2000.
- d. **Partner:** è un soggetto pubblico o privato che, a seguito di manifestazione di interesse alla coprogettazione e alla successiva valutazione positiva, concorre alla coprogettazione della proposta da presentare a Regione Toscana.
- e. **Soggetti sostenitori:** sono i soggetti, di norma del terzo settore, (in particolare le associazioni di difesa e tutela dei diritti delle persone con disabilità, associazioni di familiari e più in generale soggetti del terzo settore la cui finalità prevalente è la difesa delle persone con disabilità), che hanno competenze specifiche sul target oggetto del presente Avviso e possono dare il loro sostegno e il loro supporto ai progetti, pur non partecipando operativamente alla realizzazione del progetto.
- f. **Soggetto attuatore:** è il soggetto che realizza il progetto. Esso si compone del soggetto proponente e dei soggetti partner. I soggetti si associano per l'attuazione del progetto attraverso un protocollo convenzionale o, in alternativa, l'Associazione Temporanea di Scopo, di seguito "ATS". I soggetti sottoscrittori dell'allegato B1 sono i componenti il soggetto attuatore.
- g. **Progetto:** è l'elaborato che viene presentato dal soggetto proponente a Regione Toscana, a seguito di coprogettazione con gli altri partner.
- h. **Azione progettuale:** è la singola azione, riconducibile a uno dei tre ambiti di intervento finanziabile di cui all'art 5. Essa rappresenta l'unità di base del progetto stesso e costituisce la parte del progetto per la quale, in tutto o in parte, può essere richiesto il contributo a valere sul presente avviso e/o messa a valore quale cofinanziamento. Il progetto può racchiudere una o più azioni progettuali al suo interno.
- i. **Classe di appartenenza:** è la classe, determinata sulla base della popolazione 18-64 anni residente nell'ambito territoriale di riferimento, in cui i soggetti proponenti vengono suddivisi per la determinazione del budget e degli altri obblighi sul progetto.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare progetti a valere sul fondo di cui alla DGR 753/2017, le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (LR 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis), in qualità di soggetto proponente.

2. Le Società della Salute/Zone distretto in corso di aggregazione ai sensi della LR 11/2017, dovranno individuare un soggetto capofila tra i diversi ambiti territoriali coinvolti dalle modifiche normative, che assume il ruolo di soggetto proponente di cui al comma 1. Gli altri ambiti territoriali avranno il ruolo di partner, come specificato al punto 3.
3. I progetti dovranno essere attuati da un partenariato pubblico-privato, il cui ruolo di capofila deve essere assunto dal soggetto proponente, formalizzato attraverso specifica convenzione, o in alternativa l'ATS, costituita o da costituire a progetto e finanziamento approvato, definito soggetto attuatore.
4. Il soggetto proponente dovrà avviare una procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti privati con comprovata esperienza nelle attività più in dettaglio specificate all'art. 5 e per l'individuazione dei soggetti pubblici interessati a candidarsi all'attività di coprogettazione.
5. Le Società della salute/Zone distretto hanno facoltà di aggregarsi tra di loro al fine di presentare progetti in forma integrata. In questo caso vale quanto disposto al comma 2.
6. Le Società della salute/Zone distretto sono suddivise in 5 classi, determinate sulla base della popolazione residente di età compresa tra i 18 e i 64 anni (dati ISTAT 2015), come di seguito riportato:
 - a. Classe 1: 0 – 35.000;
 - b. Classe 2: 35.001 – 75.000;
 - c. Classe 3: 75.001 – 120.000;
 - d. Classe 4: 120.001 – 170.000;
 - e. Classe 5: 170.001 – 235.000.

Art. 4 – Requisiti essenziali del progetto

1. In coerenza con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, sviluppando la partecipazione attiva delle stesse, le sinergie e la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, in particolare quelli del terzo settore, i progetti dovranno:
 - a. avere una durata triennale;
 - b. essere l'esito di una coprogettazione che preveda, ove presenti, la partecipazione di Associazioni di persone con disabilità; Associazioni di familiari, Fondazioni di partecipazione o Fondazioni e Associazioni di volontariato che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità e, preferibilmente, comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone con disabilità in occasione del venir meno della rete familiare;
 - c. prevedere la valutazione multidimensionale per la definizione/ri-definizione del progetto di vita personalizzato con il coinvolgimento della persona con disabilità grave e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi;
 - d. includere la progettazione personalizzata come strumento per la predisposizione dei progetti individuali e la pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario;
 - e. descrivere le modalità di selezione dei beneficiari, nel rispetto di quanto disposto all'art. 14;
 - f. descrivere ciascuna azione progettuale che compone il progetto;
 - g. formulare una proposta di budget comprensiva della quota di cofinanziamento prevista, che riporti il dettaglio delle singole voci di spesa per ciascuna azione progettuale, in coerenza con quanto richiesto dal formulario di cui all'Allegato B, redatto rispettando quanto indicato nella guida alla compilazione di cui all'Allegato C;
 - h. prevedere la sostenibilità futura del progetto;
 - i. definire un percorso di monitoraggio e valutazione periodica dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo con particolare riguardo alla qualità di vita della persona e della realizzazione delle proprie aspirazioni;

- j. prevedere al suo interno interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
2. I soggetti proponenti possono presentare uno o più progetti purché, complessivamente, il finanziamento richiesto non superi la quota di finanziamento massimo erogabile di cui all'art 6 Tabella A.
3. Gli elementi del progetto indicati nel comma 1, lett. *c.*, *d.* e *i.*, sono azioni di sistema obbligatorie non finanziabili.
4. Il progetto si compone di una o più azioni progettuali riconducibili agli ambiti individuati nell'articolo 5.
5. I soggetti proponenti afferenti a tutte le classi di cui all'art. 3 comma 6, dovranno presentare uno o più progetti che abbiano, complessivamente, almeno il 40% del finanziamento richiesto e finanziabile, riconducibile a interventi di tipo residenziale afferenti all'ambito di intervento B, di cui all'art. 5 comma 3.
6. I soggetti proponenti afferenti alle classi *c.*, *d.* ed *e.* di cui all'art. 3 comma 6, oltre che rispettare quanto disposto al comma 5 del presente articolo, dovranno presentare uno o più progetti che abbiano, complessivamente, almeno il 30% del finanziamento richiesto e finanziabile, riconducibile a interventi di sviluppo delle autonomie afferenti all'ambito di intervento A, di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 5 – Ambiti di intervento, azioni progettuali finanziabili e requisiti strutturali

1. In coerenza con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali e, in particolare, con quanto disposto dalla DGR 753/2017, a valere sul presente Avviso sono ammissibili i progetti che prevedano azioni progettuali riconducibili ai seguenti tre **ambiti** come definiti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Si definiscono afferenti all'**ambito A**, i Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016. Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:
 - a. attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzate alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, per verificare la compatibilità tra le persone;
 - b. percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;
 - c. cicli di giornate e/o week-end fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
 - d. periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
 - e. periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
 - f. altro (da specificare).
3. Si definiscono afferenti all'**ambito B**, gli Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016. I servizi alloggiativi, di tipo parafamiliare qui indicati sono intesi come soluzioni di residenzialità di medio-lungo periodo. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

- a. cohousing con azioni di supervisione e monitoraggio leggero;
 - b. soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
 - c. cohousing con livelli medio bassi di supporto;
 - d. forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
 - e. gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 4 del DM 23 novembre 2016, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;
 - f. soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione;
 - g. altro (specificare).
4. Si definiscono afferenti all'**ambito C**, i Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016), nonché i percorsi per favorire la piena cittadinanza sociale dei beneficiari ivi compresa la realizzazione di percorsi finalizzati all'autosufficienza e/o alla sostenibilità della microcomunità parafamiliare di riferimento. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:
- a. laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
 - b. azioni innovative e sinergiche con enti territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
 - c. percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
 - d. percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
 - e. percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
 - f. percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine;
 - g. altro (specificare).
5. Le azioni progettuali finanziabili riconducibili agli ambiti A e B, di cui ai commi 2 e 3, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, dovranno svolgersi in ambienti con le seguenti caratteristiche:
- a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
 - b. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
 - c. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
 - d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

- e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f. fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali limitatamente alle soluzioni di cui al punto a., se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione, in conformità con quanto disposto dalla LR 41/2005 art. 22, fermo restando il limite dei 5 posti.
- g. le strutture con moduli abitativi di cui al punto b., devono rispettare i requisiti di cui alla LR 41/2005 art. 21, fermo restando il limite dei 10 posti strutturati in moduli di massimo 5 persone.

Art. 6 – Risorse disponibili, incentivi e cofinanziamento

1. Per l'attuazione delle progettualità presentate a valere sul presente avviso sono disponibili € 11.250.000,00 ripartiti come segue:
 - a. € 9.000.000,00 per i finanziamenti dei progetti presentati;
 - b. € 2.250.000,00 per il finanziamento di interventi strutturali essenziali all'avvio delle azioni progettuali presenti nel progetto.
2. Il finanziamento per ciascuna Società della Salute/Zona distretto è determinato dalla classe di appartenenza, come illustrato all'art. 3 comma 6.
3. Il finanziamento richiesto per il progetto, o i progetti, presentati a valere sul presente avviso, singolarmente o in forma aggregata, non dovrà comunque superare l'importo finanziabile come individuato alla Tabella A, colonna D.
4. I progetti presentati devono prevedere una forma di **cofinanziamento** di almeno il 14%.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, i progetti presentati dalle Zone di nuova costituzione (come stabilito all'art. 27 della LR 11 del 23 marzo 2017) potranno avvalersi di una riduzione della percentuale di cofinanziamento dal 14% al 7%, (Tabella A colonna E) con il contestuale aumento del finanziamento disponibile, come indicato in Tabella A colonne C e D.
6. Nel caso in cui due o più SdS/Zone distretto non coinvolte dalle modifiche conseguenti alla LR 11/2017, presentino proposte progettuali in forma aggregata, nei progetti stessi dovrà essere indicato in dettaglio il budget progettuale per ciascuna SdS/Zona distretto.
7. La Regione Toscana si riserva una quota di risorse complessivamente pari a € 48.750,00 per favorire la progettazione integrata tra più ambiti, nonché la definizione di azioni sovra territoriali o a valenza regionale di particolare rilievo. Per i progetti integrati di cui al comma 6, le risorse saranno ripartite in modo proporzionale all'importo richiesto e, in analogia ed entro i limiti percentuali di cui al comma 5, si provvederà alla riduzione di quota parte del cofinanziamento minimo, con il contestuale aumento delle risorse disponibili. La quota maggiorata assegnata al progetto integrato sarà comunicata contestualmente all'approvazione del progetto.
8. È possibile richiedere un **finanziamento** aggiuntivo, per singolo progetto, pari al 25% dell'importo triennale richiesto e finanziabile, per adeguamenti strutturali essenziali all'avvio delle attività presenti nel progetto come indicato all'art. 12. Gli importi assegnabili sono indicati in Tabella A, colonna G.

Tabella A – Quadro finanziario

	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Sds/ Zone distretto	Importo minimo del progetto (colonna D + colonna F)	Importo finanziabile per classe di appartenenza	importo aggiuntivo per accorpamenti	importo progettuale finanziabile per zona (colonna B + colonna C)	Percentuale Cofinanziamento	Importo minimo cofinanziamento (colonna A x Colonna E)	Importo massimo contribuito infrastrutturale per zona (colonna D x 25%)	importo complessivo per zona (colonna D + colonna G)
Lunigiana	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Apuane	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Valle del Serchio	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Piana di Lucca	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Alta Val di Cecina - Vald'era	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Pisana	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Livornese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Elba	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Versilia	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Pistoiese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Val di Nievole	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Pratese	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Firenze	€ 750.000	€ 645.000	€ 0	€ 645.000	14%	€ 105.000	€ 161.250	€ 806.250
Fiorentina Nord-Ovest	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Fiorentina Sud-Est	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Mugello	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Empolese - Valdarno inferiore	€ 600.000	€ 516.000	€ 42.000	€ 558.000	7%	€ 42.000	€ 139.500	€ 697.500
Alta Val d'Elsa	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500

Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 21.000	€ 279.000	7%	€ 21.000	€ 69.750	€ 348.750
Senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Val di Chiana Aretina	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Aretina - Casentino - Valtiberina	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Valdarno	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Colline dell'Albegna	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
quota riserva per ulteriori azioni a valenza sovra territoriale				€ 39.000			€ 9.750,00	€ 48.750
TOTALE				€ 9.000.000			€ 2.250.000	€ 11.250.000

Art. 7 – Fasi del processo di coprogettazione

1. La coprogettazione, come definita all'art 2, comma 1 lett c, ha il fine di valorizzare, in una ottica di rete, le competenze e le risorse messe in campo da ciascuno degli attori coinvolti.
2. I diversi attori coinvolti dovranno organizzarsi all'interno di un partenariato pubblico/privato e dovranno essere in grado di utilizzare efficacemente, non solo le risorse previste dal presente avviso, ma anche quelle di cui sono portatori.
3. Il percorso che si attiva con tale metodologia si sviluppa su tre fasi principali:
 - a. Istruttoria pubblica;
 - b. Comunicazione e avvio della coprogettazione;
 - c. Presentazione del progetto e formalizzazione dell'accordo.

Art. 8 – Istruttoria pubblica per la manifestazione d'interesse alla coprogettazione e soggetti interessati.

1. L'istruttoria pubblica è finalizzata alla scelta dei soggetti coprogettanti, sia pubblici che privati, operanti nelle tematiche inerenti gli interventi di cui all'art. 5, allo scopo di elaborare i progetti da presentare in risposta al presente avviso. L'istruttoria è altresì finalizzata a individuare i soggetti sostenitori.
2. La procedura di evidenza pubblica viene avviata dalla Società della Salute/ Zona distretto in qualità di soggetto proponente, mediante un Avviso di manifestazione d'interesse alla coprogettazione il cui

fac-simile, di cui all'Allegato D, riporta gli elementi essenziali. Tale facsimile può essere utilizzato e modificato dal soggetto proponente sulla base delle esigenze territoriali.

3. Per ogni SdS/Zona distretto dovrà essere attivata una sola procedura di evidenza pubblica. In caso di aggregazioni fra più Zone-distretto, di cui all'art. 3 comma 2, dovrà essere attivata una sola procedura di evidenza pubblica riferita all'insieme degli ambiti aggregati.
4. La manifestazione d'interesse è rivolta sia agli aspiranti partner che ai soggetti sostenitori. Il medesimo soggetto può presentarsi solo per uno dei due ruoli, in quanto i due ruoli sono incompatibili.
5. L'avviso è rivolto sia ai soggetti pubblici che privati.
6. I soggetti che si candidano alla coprogettazione indicheranno gli ambiti di intervento (di cui all'art. 5) di interesse prevalente, sulla base delle loro caratteristiche, competenze e specializzazioni.
7. I soggetti, in particolare del terzo settore, possono partecipare come sostenitori. Tali soggetti (in particolare le associazioni di difesa e tutela dei diritti delle persone con disabilità, associazioni di familiari e più in generale soggetti del terzo settore la cui finalità prevalente è la difesa delle persone con disabilità), avendo competenze specifiche sul target oggetto del presente Avviso, potranno dare il loro sostegno e il loro supporto ai progetti, pur non partecipando operativamente alla realizzazione del progetto.
8. Il ruolo dei soggetti sostenitori deve comprendere sia l'iter preliminare della coprogettazione nella fase dell'analisi dei bisogni e nell'analisi di contesto, sia la fase di monitoraggio del progetto.
9. Le azioni e il ruolo dei soggetti sostenitori potranno essere definiti durante le fasi preliminari della coprogettazione o attraverso specifici momenti di concertazione dedicati. Questi saranno specificati in un documento di sintesi, da allegare al progetto e riportanti, comunque, almeno gli elementi di cui al comma 8. Azioni e ruoli potranno essere definiti anche mediante accordo di collaborazione da stipularsi successivamente alla presentazione del progetto.
10. Nella manifestazione d'interesse alla coprogettazione possono essere incluse indicazioni ulteriori, come ad esempio le percentuali di impiego delle risorse nei diversi ambiti di cui all'art. 5, e/o parametri ulteriori. Si sottolinea che è fatta facoltà del soggetto proponente di indicare, al fine di una migliore attività di coprogettazione, limiti al numero massimo di soggetti, o, comunque, un punteggio minimo che i partner o di soggetti sostenitori devono ottenere. In tal caso tale limite dovrà essere indicato nell'Avviso il cui fac-simile è fornito all'Allegato D.
11. Alla manifestazione d'interesse dovrà essere data adeguata pubblicità e comunicazione, nonché un congruo periodo di pubblicazione.
12. Ciascun soggetto può rispondere all'Avviso di manifestazione d'interesse alla coprogettazione in più Zone distretto. Resta inteso che, visto l'impegno che tali attività comportano, il soggetto che dovesse scegliere di candidarsi su più manifestazioni d'interesse dovrà avere la capacità strutturale e strumentale per poter seguire le diverse attività territoriali contemporaneamente.

Art. 9 – Valutazione e selezione dei candidati alla coprogettazione

1. La selezione dei partner verrà effettuata sulla base di criteri predefiniti dal proponente l'Avviso di manifestazione d'interesse alla coprogettazione nel rispetto, comunque, di quanto disposto al presente articolo.
2. I soggetti pubblici non sono sottoposti a valutazione.
3. Per ciascuno dei criteri devono essere preliminarmente definiti i pesi percentuali minimi e massimi in esito ai quali dovrà essere stilata la graduatoria.
4. Gli elementi della valutazione di cui al comma 1, dovranno prevedere, in ordine di prevalenza i seguenti parametri:

- a. L'aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto previsto dal presente Avviso e dalle norme ivi richiamate, nonché con quanto indicato nell'Avviso di manifestazione d'interesse di cui all'art. 8.
 - b. Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e attività attinenti l'ambito d'intervento indicato in sede di candidatura.
 - c. La dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal presente avviso regionale, nonché la capacità di attrarre investitori e/o finanziamenti non pubblici.
 - d. La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata.
 - e. I requisiti tecnici e professionali per la gestione in rete di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale.
 - f. La capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo.
5. Per quanto riguarda il parametro di cui al comma 4, lett. b, dovrà essere valutata con punteggio proporzionalmente più elevato, l'esperienza comprovata nelle azioni di cui all'ambito B (art. 5, comma 3), a seguire le azioni di cui all'ambito A (art. 5, comma 2) e le azioni di cui all'ambito C (art. 5, comma 4).
 6. Dovrà inoltre essere dato un punteggio proporzionalmente più elevato, in relazione alla valutazione di cui al comma 4, alle realtà già operanti sul territorio e che per la realizzazione dei servizi indicati, abbiano utilizzato in modo prevalente risorse proprie.
 7. Anche i soggetti sostenitori sono sottoposti a selezione finalizzata a valutarne l'aderenza alle finalità delle azioni previste nel presente avviso e, a tale fine, sono utilizzati, ove compatibili, i parametri individuati nell'Avviso dal soggetto proponente.
 8. La selezione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione tecnica.

Art. 10 – Avvio della coprogettazione, redazione del progetto e convenzioni

1. La fase della coprogettazione si avvia con la comunicazione dell'esito della selezione di cui all'art. 9.
2. La coprogettazione si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a. analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire;
 - b. individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentaltà;
 - c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto in risposta al presente avviso;
 - d. stipula della convenzione di partenariato/ATS, nonché gli eventuali accordi facoltativi, con i soggetti sostenitori.
3. Per quanto riguarda la fase di cui al comma 2, lett. a, si specifica che in tale fase preliminare sono presenti sia i partner che i soggetti sostenitori. In questa fase si analizza il contesto esistente, si valutano i bisogni rappresentati dagli stakeholders (soggetti sostenitori), si determinano, in coerenza con i bisogni individuati, i pesi di massima degli ambiti progettuali (di cui all'art. 5) se non già determinati in sede di avviso, come previsto all'art. 8, comma 10 e comunque nel rispetto di quanto al presente Avviso. Si precisa che, di norma, tale fase non si protrae per oltre 3 incontri.
4. Per quanto riguarda la fase di cui al comma 2, lett. b, si precisa che partecipano esclusivamente i soggetti valutati idonei in qualità di partner e il soggetto proponente. In questa fase si attua la vera e propria coprogettazione con la definizione operativa del progetto, l'individuazione e la definizione delle singole azioni progettuali da realizzare. Si evidenzia inoltre che il soggetto proponente può definire uno

o più tavoli tematici (ad esempio per ambito di intervento o per progetto) in cui affrontare le tematiche oggetto della coprogettazione.

5. Il progetto completo in tutte le sue parti e corredato da tutti i documenti obbligatori e, comunque, ritenuti necessari, dovrà essere redatto sul formulario di cui all'Allegato B nel rispetto di quanto indicato nel presente avviso e nella guida alla compilazione di cui all'Allegato C.
6. I soggetti partner, che alla fine del ciclo di coprogettazione, desiderano operare nell'attuazione del progetto presentato dovranno sottoscrivere, unitamente al soggetto proponente in qualità di capofila, una convenzione/ATS. Tali accordi convenzionali possono essere sottoscritti anche successivamente all'approvazione del progetto. In questo caso tutti i soggetti partner, ivi compreso il soggetto proponente, dovranno sottoscrivere il documento di cui all'Allegato B1.
7. Il documento di sintesi o l'eventuale accordo con i soggetti sostenitori dovrà riportare le funzioni previste nel presente avviso quali obbligatorie, come la partecipazione alla fase preliminare della coprogettazione e alla fase di monitoraggio della qualità del progetto. Altre funzioni assegnabili ai soggetti sostenitori sono, a titolo di esempio:
 - a. partecipazione a gruppi di lavoro specifici per tematica;
 - b. funzione di informazione e promozione degli interventi e dei servizi previsti dal progetto per i beneficiari e le loro famiglie;
 - c. funzione di advocacy per i beneficiari delle azioni del progetto.

Art. 11 – Spese ammissibili e natura del cofinanziamento

1. Nella redazione del progetto, per ciascuna azione progettuale devono essere riportate in dettaglio le singole voci di spesa. Tutte le spese dovranno essere coerenti con l'azione progettuale.
2. La quota di cofinanziamento può essere coperta attraverso risorse pubbliche, risorse di uno dei partner o attraverso compartecipazione dei beneficiari. In coerenza con quanto richiesto dal formulario di progetto dovrà essere indicata la natura del cofinanziamento.
3. Devono essere indicate in dettaglio le voci di spesa che compongono il progetto, sia nel caso di azioni per le quali venga richiesto il finanziamento, sia per le voci di spesa a carico di uno dei soggetti partner, in qualità di cofinanziamento.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci di spesa possono essere:
 - a) costi del personale;
 - b) servizi di trasporto;
 - c) affitti;
 - d) utenze;
 - e) altre voci da specificare coerenti con l'azione progettuale.
5. Non sono ammissibili le voci di spesa afferenti ai costi per la progettazione, ai costi di gestione e amministrazione, a quelli derivanti dalle azioni di sistema non finanziabili (valutazione multidimensionale, definizione del Progetto personalizzato e monitoraggio), ai costi afferenti o riconducibili a quanto indicato nel successivo art. 12, a prestazioni già previste nei Livelli Essenziali di assistenza (LEA), nonché tutto quanto non coerente con il contenuto progettuale.
6. In relazione alla voce di spesa "affitti", si specifica che tale voce può essere ammissibile solo nelle azioni progettuali afferenti all'ambito A e B di cui all'art. 5 commi 2 e 3 purché riconducibili a soluzioni alloggiative di tipo parafamiliare di cui all'art. 5 comma 5 lett. F. In particolare si specifica che, in caso di utilizzo di un immobile non afferente al patrimonio pubblico, dato in concessione, comodato o altra forma comunque non onerosa, da parte di un partner, un soggetto sostenitore o un privato, nel progetto potrà essere portato a valorizzazione quale cofinanziamento, nella misura di un terzo, il

valore minimo dell'Indice Quotazioni immobiliari (OMI) presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm>) relativamente alle quotazioni per le locazioni moltiplicati per i metri quadri e le mensilità dello svolgimento dell'azione progettuale, utilizzando la seguente formula: $COF. IMMOB. = (OMI * MQ * MESI)/3$.

7. Per la voce di spesa afferente le "utenze", si specifica che può essere inserita nelle voci di spesa limitatamente alle azioni progettuali di cui all'ambito A e B (vedi art. 5 commi 2 e 3) purché riconducibili a soluzioni alloggiative di tipo parafamiliare di cui all'art. 5 comma 5 lett. F. . Nel caso in cui l'azione progettuale si svolga all'interno di un immobile afferente al patrimonio pubblico tale voce è ammissibile solo se sostenuta direttamente dai beneficiari attraverso forme di compartecipazione. In questo caso potrà essere inserita come voce di spesa quale parte del cofinanziamento.
8. Per le azioni progettuali afferenti a quanto definito all'art. 5 comma 3 lett. e., o comunque riconducibili a strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b dell'art. 5 comma 5 del presente avviso, e soggette quindi a processo autorizzatorio e di accreditamento (art. 5 comma 5 lett. g), a valere sul fondo reso disponibile ai sensi della DGR 753/2017, sono ammissibili le sole spese afferenti la retta di parte sociale. In coerenza con quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lett. j del presente avviso, la quota di parte sanitaria della retta, laddove prevista dalla vigente normativa, deve essere considerata a carico del SSR e quindi corrisposta secondo le ordinarie modalità di imputazione della stessa. Tale quota, pertanto, non può essere considerata quale componente del cofinanziamento a carico del soggetto attuatore.

Art. 12 – Contributo per spese infrastrutturali

1. A valere su ciascun progetto può essere richiesto un contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali essenziali all'avvio delle azioni progettuali ivi contenute.
2. Il contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali può essere richiesto fino ad un massimo del 25% dell'importo finanziabile per ciascun progetto a valere sul presente avviso. Gli importi massimi per ciascun ambito territoriale sono indicati all'art. 6 Tabella A.
3. Tale contributo può essere richiesto per la realizzazione di azioni infrastrutturali essenziali all'avvio delle azioni progettuali di cui alla lettere a) e b), finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a. ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM 23 novembre 2016;
 - b. abbattimento barriere architettoniche;
 - c. arredi;
 - d. migliorie tecniche e dell'accessibilità;
 - e. spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza;
 - f. oneri di acquisto e urbanistici.
4. Gli interventi sopra riportati possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o, comunque, un vincolo non oneroso, certificato e documentabile, almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.
5. Le eventuali spese eccedenti non potranno essere finanziate con le risorse per la realizzazione del progetto né potranno essere considerate quale quota di cofinanziamento.
6. Le spese afferenti a tale voce dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione del progetto. Non saranno quindi ammissibili spese già sostenute o fatturate antecedentemente a tale data.

7. Il soggetto proponente è responsabile della congruità dei costi preventivati e delle spese di cui al presente Avviso.

Art 13 – Durata degli interventi

1. I progetti hanno uno sviluppo triennale e il finanziamento si distribuirà nell'arco del triennio.
2. I progetti prenderanno avvio a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte di Regione Toscana e comunque, entro 6 mesi dalla stessa.
3. I progetti dovranno riportare la data di inizio e la data di fine delle singole azioni progettuali, che potranno essere avviate anche successivamente a quanto indicato al comma 2 purché il progetto nel suo complesso rispetti quanto disposto al medesimo comma.

Art 14 – Destinatari degli interventi e selezione dei beneficiari

1. I beneficiari delle azioni progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col DM 23 novembre 2016 (art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
2. Gli interventi, coerentemente con il DM sopra richiamato, sono prioritariamente erogati a:
 - a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
 - c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
3. I progetti devono, a pena di inammissibilità, prevedere per tutti gli aspiranti beneficiari, la valutazione/rivalutazione multidimensionale da parte della UVM, o altra equipe multiprofessionale individuata dalla Zona per la valutazione della disabilità, che consideri almeno i seguenti ambiti:
 - a. limitazioni dell'autonomia del soggetto
 - b. sostegni e supporti familiari
 - c. condizione abitativa ed ambientale.
4. Si prevede inoltre che, ai fini della determinazione dell'urgenza del bisogno, elemento della valutazione degli aspiranti beneficiari degli interventi sia anche la capacità economica della persona e della famiglia. Le modalità di declinazione di tale parametro sono indicate nel progetto.
5. Poiché all'interno del progetto presentato possono essere impiegati anche immobili di proprietà di soggetti privati o di associazioni, resi disponibili a titolo non oneroso per le finalità dello stesso, si prevede, coerentemente con quanto disposto dal DM 23 novembre 2016 che, nel caso di specifici beneficiari indicati dalla forma di comodato, gli interventi vengano erogati indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM e sopra richiamati.

Art. 15 – Scadenza e modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione del presente Avviso e devono essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 del 15/11/2017.

2. La domanda, con la documentazione allegata prevista dal presente Avviso, deve essere trasmessa in via telematica dal soggetto pubblico proponente esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
 - a. trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;
 - b. trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it per tutte le altre amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.
3. Il progetto dovrà essere redatto conformemente al formulario di cui all'Allegato B. Tutti i documenti inviati dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente ove richiesto. La Regione Toscana si riserva, comunque, di richiedere altresì l'invio di ulteriori formati dei documenti presentati.
4. La trasmissione telematica dovrà riportare il seguente oggetto: "Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria: Avviso – servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
5. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato "consegnato" di InterPRO o nella "ricevuta di avvenuta consegna della PEC".

Art. 16 – Documentazione

1. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del presente Avviso, dovranno contenere la seguente documentazione:
 - a. Formulario di progetto debitamente sottoscritto (vedi Allegato B) dal legale rappresentante dal soggetto proponente;
 - b. Protocollo convenzionale o atto costitutivo di ATS se già costituita, ovvero dichiarazione d'impegno alla sottoscrizione di protocollo convenzionale/ATS a progetto approvato, sottoscritta, digitalmente o attraverso firma olografa con allegata copia di carta d'identità, da tutti i legali rappresentanti dei partner ivi compreso il capofila (vedi Allegato B1);
 - c. Scheda esplicativa di sintesi dei ruoli dei soggetti sostenitori rispetto al progetto;
 - d. Relazione tecnica, preventivo, stima o ogni altro documento che attesti l'impegno economico da sostenere conformemente a quanto disposto dall'art. 12 per le spese infrastrutturali, per le quali viene richiesto il finanziamento;
 - e. Documentazione relativa agli immobili/strutture non afferenti al patrimonio pubblico per i quali venga richiesto il contributo ai sensi dell'art. 12 comma 4, che dimostri un comodato d'uso gratuito, o comunque un vincolo almeno decennale per finalità alloggiative per persone con disabilità.
2. La Regione Toscana si riserva di chiedere ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra riportato, per il perfezionamento dell'iter di valutazione del progetto presentato e la conseguente approvazione.

Art 17 - Valutazione della congruità dei progetti

1. Le operazioni di valutazione dei progetti, effettuate da un nucleo di valutazione appositamente nominato dall'Amministrazione regionale, saranno finalizzate a verificarne la conformità con quanto disposto nella L 112/2016, nel DM 23 novembre 2016, nella DGR 753/2017, nonché nel presente avviso.
2. Regione Toscana si riserva di richiedere integrazioni, modifiche o chiarimenti rispetto al progetto presentato. Tali informazioni aggiuntive, da fornire nei tempi indicati in sede di richiesta, saranno vincolanti al fine dell'approvazione del progetto e del suo finanziamento.
3. All'interno di ciascuna azione progettuale, particolare attenzione sarà posta al rapporto tra gli importi richiesti e il numero di beneficiari previsti. Si evidenzia che, per quanto non vi siano parametri di importo pro-capite, in considerazione dei diversi bisogni assistenziali dei beneficiari, su tale rapporto la Regione Toscana si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni al progetto se non presenti o carenti nello stesso, che risulteranno essere vincolanti in conformità a quanto disposto nel comma 2.
4. Nel caso di rilievi di lieve entità, Regione Toscana, in fase di approvazione del progetto, potrà fornire raccomandazioni che dovranno essere recepite nella realizzazione delle azioni progettuali. Tali

raccomandazioni saranno soggette a riscontro in sede di relazione periodica sullo svolgimento del progetto.

5. Nel caso di gravi carenze, il progetto non sarà ritenuto finanziabile. In tali casi Regione toscana procederà a richiedere la stesura di nuovo progetto, impegnandosi a indicare gli elementi formali o sostanziali che non hanno consentito l'approvazione il progetto.
6. I progetti presentati saranno valutati in ordine di protocollazione da parte di Regione Toscana.

Art 18 – Approvazione dei progetti e modalità di erogazione del finanziamento

1. Regione Toscana, con decreto dirigenziale, approva i progetti per i quali non si è provveduto a richiedere integrazioni entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti e assegna le risorse per l'avvio delle attività.
2. Fermo restando l'obbligo di pubblicazione ex lege di cui al comma 1, Regione Toscana provvede a dare comunicazione di approvazione a mezzo posta elettronica certificata. Regione toscana si impegna altresì a pubblicare sul sito www.toscana-accessibile.it un abstract dei progetti approvati.
3. In caso di progetto presentato in assenza di protocollo convenzionale o di ATS, copia del protocollo sottoscritto o dell'atto di costituzione di detta ATS dovrà essere consegnata agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla data di comunicazione ufficiale dell'approvazione del progetto.
4. L'erogazione del finanziamento, comprensivo delle risorse aggiuntive di cui all'art 12, avverrà secondo le modalità che saranno precisate all'atto di approvazione dei progetti di cui all'art. 17.

Art 19 – Monitoraggio, rendicontazioni e ammissibilità delle spese sostenute

1. I soggetti promotori dovranno relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.
2. Le relazioni semestrali, redatte sulla base di un format messo a disposizione da Regione Toscana, dovranno indicare, per azione progettuale presente nel progetto finanziato:
 - a) numero di beneficiari presi in carico;
 - b) eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso, nonché eventuali subentri;
 - c) risorse economiche impiegate;
 - d) risorse professionali coinvolte.
3. Le SdS/Zone distretto dovranno, in conformità a quanto disposto dal DM 23 novembre 2016 art 6 comma 5, fornire le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, per le persone beneficiarie degli interventi di cui al presente avviso, sul **Casellario dell'assistenza**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo **SINA** di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale.
4. Per essere ammissibili le spese sostenute per la realizzazione delle azioni progettuali devono essere:
 - a. riferibili al periodo di vigenza del finanziamento, ovvero al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione dell'azione progettuale di riferimento;
 - b. riferite a voci di spesa previste nell'azione progettuale in sede di stesura del progetto e approvate da Regione toscana;
 - c. effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto attuatore e giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'ente o azienda secondo le disposizioni previste per la natura giuridica del soggetto realizzatore e del settore di appartenenza;
 - d. ricomprese nei limiti dei costi imputati sulla singola voce dell'azione progettuale in sede di presentazione del progetto.
5. La documentazione attestante i costi sostenuti per la realizzazione del progetto deve:
 - essere conservata in originale dal soggetto attuatore;
 - recare una data riferita al periodo di tempo in cui si è svolta l'azione progettuale finanziata;
 - essere redatta in modo analitico con l'indicazione dell'azione progettuale finanziata cui si riferisce;
 - essere in regola dal punto di vista fiscale e previdenziale.

6. Sul titolo di spesa originale il soggetto attuatore deve annotare il riferimento al progetto, se non presente già nel documento, e l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata, anche attraverso l'apposizione di un timbro.
7. Tali documenti e l'eventuale ulteriore documentazione di supporto, utile a garantire la trasparenza e la corretta valutazione della natura e dell'entità delle spese sostenute deve essere conservata dal soggetto attuatore tenendo conto che:
 - devono essere a disposizione dell'Amministrazione regionale nella sede del soggetto attuatore;
 - devono essere conservati dopo la chiusura del progetto nel rispetto delle prescrizioni legislative e comunque per almeno 3 anni.

Art. 20 - Tutela privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità previste dal presente Avviso e per eventuali elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno oggetto di diffusione, limitatamente agli esiti di ammissibilità e valutazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti delle procedure amministrative. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili".
3. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile.
4. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L 241/90 il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Dott. Barbara Trambusti .

Art. 22 - Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché sul sito della Regione Toscana (www.toscana-accessibile.it).
2. Eventuali informazioni potranno essere richieste, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email toscana.accessibile@regione.toscana.it
3. Potranno essere richieste informazioni esclusivamente relative alle modalità di presentazione delle domande e a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso; non potranno essere fornite informazioni che non siano contenute nell'Avviso né fornire valutazioni di merito e/o di ammissibilità delle domande.